

**N. 01667/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 02211/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2013, proposto da:

Provincia di Bari, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13;

***contro***

Edilizia Mastrodonato Srl, in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00081/2013, resa tra le parti, concernente archiviazione comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi derivanti da coltivazione cava

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Edilizia Mastrodonato Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Mariani e Ingravalle;

Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, l'appello appare assistito da adeguato fumus boni iuris e che, comunque, la questione risulta meritevole di adeguato, sollecito approfondimento in sede di merito;

Ritenuto, pertanto, che, nelle more, l'appello cautelare vada accolto, atteso anche che nel bilanciamento dei rispettivi interessi appare prevalente quello pubblico inerente alla salvaguardia ambientale, fermo restando che le esigenze cautelati prospettate dalla "Edilizia Mastrodonato srl" possano ritenersi sufficientemente soddisfatte dalla prossima trattazione del merito da parte del T.A.R. nell'udienza già fissata per il prossimo dicembre 2013;

Ritenuto, altresì che le spese dell'attuale fase cautelare siano da compensare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2211/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo

grado.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)